

la questione, e la risolvesse nel senso in cui fu risolta nella tornata 7 maggio 1866, è mia assoluta opinione che l'altro ramo del Parlamento potrebbe essere indotto a diverse considerazioni; da quelle che altra volta gli ispirarono il suo voto negativo.

Ma è opportuno, signori, venire oltre alla questione di merito? Io dichiaro che se la questione resta impregiudicata; che se la Camera vota l'ordine del giorno puro e semplice, che io propongo sull'articolo progettato dall'onorevole Melchiorre colla motivazione di non pregiudicarlo nè in un senso nè nell'altro, allora l'invito fatto all'onorevole Melchiorre può essere accettato; allora direi all'onorevole Melchiorre che non mancherà l'occasione, e sarà vicina, in cui la questione può essere ampiamente discussa, ed allora coloro che la sostengono e coloro che la impugnano saranno chiamati a pronunciarsi col loro voto. (*Segni di assenso*)

In questo senso quindi e per questa motivazione io domando che la Camera voglia passare all'ordine del giorno sulla proposta Melchiorre.

*Voci.* La ritira.

**LA PORTA.** Se poi l'onorevole Melchiorre dopo le mie parole vuole ritirarla, raggiungeremo lo stesso intento, la questione verrà trattata a tempo migliore e vicino; essa oggi non sarà in modo alcuno pregiudicata.

**MELCHIORRE.** Dopo queste esplicite dichiarazioni dell'onorevole La Porta, e rispettando le intenzioni generalmente dalla Camera manifestate, consento, sebbene con dolore, a ritirare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martelli-Bolognini propone quest'aggiunta all'articolo 5:

« Non saranno però compresi nella esenzione sanzionata dall'articolo 9 della stessa legge 14 luglio 1864, numero 1830, i redditi agrari costituenti la parte colonica goduta da coloro che, in unione alla propria famiglia, costantemente coltivino una parte determinata di terreni di loro proprietà. »

Ha facoltà di parlare.

**MARTELLI-BOLOGNINI.** Nel presentare alla Camera il mio emendamento io ho avuto di mira di proporre una specie di riparazione.

Tutta la Camera conosce per qual modo, nella legge del 1864 della tassa sulla rendita di ricchezza mobile, fu introdotto l'articolo 9.

È inutile, per conseguenza, che io ritorni su codesta discussione, ma soltanto mi si permetterà di osservare come quell'articolo 9 fu introdotto nella legge del 1864, quasi dirò, come compenso all'erario per la perdita che esso subiva per la cancellazione della parola *agraria* fattasi nell'articolo 1, ove si annoveravano le industrie sottoposte a tassa di ricchezza mobile.

Nello stato in cui la legge si presentava allora, questa può essere stata una necessità, ma nel momento in cui siamo, occorrendoci di modificare questa legge, credo che bisogna studiarne gli effetti, e questi possono essere due.

Coll'articolo 9 della legge 1864 si esentarono dalla tassa le rendite che provenivano ai possessori dei fondi dall'allevamento del bestiame, dal miglioramento dei fondi e da simili cause. Ora in un paese eminentemente agricolo, com'è l'Italia, ciò poteva certamente influire sull'incremento dell'agricoltura.

Il secondo effetto era quello di esentare dalla tassa di ricchezza mobile il lavoro manuale di coloro, i quali coltivavano colla loro famiglia il proprio terreno.

Sotto questo punto di vista non credo che possa per tale disposizione vantaggiarsi l'agricoltura. Infatti, per quanto si esenti quest'industria dalla tassa sulla ricchezza mobile, non si otterrà che i grandi possessori imprendano a coltivare le loro terre.

Suppongansi due possessi, il primo dei quali sia coltivato da una famiglia colonica; il secondo dalla famiglia del proprietario. Nel primo caso vi è un padrone che sotto il pretesto dell'aumento d'imposta trova modo di farne pagare una parte al colono. Nel secondo caso si ha una famiglia che, per mancanza di mezzi speciali, non può aumentare la rendita del suo podere.

Inoltre, nel secondo caso ognuno vede come la cura stessa del proprietario può migliorare i terreni in modo da ricavarne anche una rendita maggiore, e porsi così in grado eziandio di far fronte a maggiori spese.

Poniamo questi due casi rimpetto alla legge. Nel primo caso avete una famiglia colonica, la quale è costretta a pagare, ad esempio, cento, centoventi, cento-cinquanta lire per tassa di ricchezza mobile; nella seconda ipotesi invece avete una famiglia che paga nulla. E notate, signori, che, almeno per quello che sia delle provincie nostre, le famiglie della prima condizione sono sempre più povere assai di quello che lo siano le famiglie, le quali coltivano da sè i propri terreni; da noi principalmente sono i più abbienti delle campagne quelli che lavorano le proprie terre, invece che gli altri, che lavorano per conto altrui, sono i più poveri.

Un'obbiezione però si fa alla mia teoria, ed è questa: il proprietario che lavora il proprio terreno paga la tassa fondiaria. Ecco tutto; ma l'erario, io dico, perde in questo caso, perchè pel terreno coltivato da chi non è proprietario si riscuote la tassa fondiaria dal proprietario e la ricchezza mobile dal colono; all'incontro pel terreno coltivato dal proprietario la tassa sulla ricchezza mobile non è pagata: vede dunque la Camera quanto sia migliore la condizione del proprietario che lavora per proprio conto, a confronto di chi lavora i terreni per conto altrui.

È quindi giusto che, se paga il colono che lavora per conto altrui, paghi anche il proprietario, che è colono di se medesimo. È chiaro che devono distinguersi nel proprietario due persone perfettamente distinte il proprietario ed il colono. Come proprietario, è sottoposto alla tassa fondiaria; come colono, deve essere soggetto alla tassa di ricchezza mobile.